

STATUTO

Art. 1 – La Camera Civile di Viterbo è una associazione di categoria che non ha scopo di lucro e non persegue fini politici di alcun partito.

Essa si propone di:

- a) promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire comunque al migliore funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio della classe forense; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale.
- b) rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, le associazioni forensi, le autorità giudiziarie ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, per proposte ed iniziative nell'interesse della categoria e del migliore funzionamento della giustizia civile.
- c) promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile e per l'aggiornamento professionale degli avvocati anche mediante conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile.
- d) promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché a sviluppare il senso di responsabilità.

Art. 2 – Possono far parte della Camera Civile i soci effettivi, aspiranti, ed onorari:

-
- a) sono soci effettivi gli avvocati che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore del Diritto Civile.
 - b) sono soci aspiranti gli iscritti nel Registro dei Praticanti che non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione all'Albo degli Avvocati. I soci aspiranti passano alla categoria dei soci effettivi al momento in cui la Camera Civile riceverà comunicazione scritta da parte dell'interessato in ordine a detta iscrizione nell'Albo.
 - c) sono soci onorari gli avvocati nominati in tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze acquisite.

Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio, l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti e la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché l'esercizio continuativo della professione.

E' espressamente esclusa qualunque forma di iscrizione temporanea dei soci.

L'esercizio dei diritti di socio è subordinato al regolare versamento della quota associativa annuale. Il mancato versamento della stessa, decorsi sei mesi dal compimento dell'anno cui si riferisce, comporterà ipso jure la decadenza dalla qualità di socio.

Art. 3 Il socio può essere escluso dalla Camera Civile con delibera del Consiglio Direttivo allorquando:

- a) abbia perduto i requisiti soggettivi che legittimavano la sua partecipazione;
- b) abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto sociale od in contrasto con gli scopi statutari, ovvero sia stato sottoposto a richiamo scritto per più di due volte nel corso di un biennio.

c) verificandosi l'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma che precede, il Consiglio Direttivo assumerà i necessari provvedimenti sentito il socio interessato. A tale scopo, quest'ultimo dovrà essere invitato a rendere i necessari chiarimenti con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito.

d) la delibera di esclusione è immediatamente esecutiva e va comunicata senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla sua adozione al socio escluso.

f) contro la delibera di esclusione, il socio può interporre il ricorso di cui al successivo articolo 11 del presente Statuto.

g) il socio escluso per i motivi di cui alla lettera b) del presente articolo non può essere iscritto se non siano decorsi almeno tre anni effettivi dalla data del provvedimento di esclusione o della successiva delibera del Collegio dei Probiviri confermativa del provvedimento di esclusione.

Art. 4 – Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente nonché il Collegio dei Probiviri

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 5 – L'assemblea dei soci effettivi:

- a) approva l'operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo; su quest'ultimo votano i soci iscritti nell'anno di riferimento;
- b) delinea il programma di massima delle attività della Camera Civile proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti.

E' convocata dal Presidente in seduta ordinaria all'inizio di ogni anno sociale e, comunque, non oltre il mese di dicembre, mediante avviso da comunicarsi anche a mezzo e-mail almeno 7 gg. prima dell'adunanza.

I soci aspiranti hanno diritto di parteciparvi se iscritti alla Camera Civile da almeno tre anni consecutivi. In difetto di tale requisito, i soci aspiranti possono, in apposita assemblea da loro tenuta su convocazione del Presidente, eleggere il loro rappresentante designato a far parte del Consiglio Direttivo.

Ove non si faccia luogo a tale designazione, il Consiglio Direttivo sarà interamente eletto dall'assemblea dei soci effettivi.

In seduta straordinaria l'assemblea dei soci effettivi potrà essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei soci iscritti.

Art. 6 – In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/4 dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.

Non sono consentite deleghe.

Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea che sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti di persona o per delega.

Art. 7 – L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

Non possono partecipare all'assemblea né essere eletti alle cariche sociali soci che siano iscritti da meno di quattro mesi.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o impedimento protratto per almeno un semestre il Consigliere cessa dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti, per il periodo residuo del biennio.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno una volta al mese.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulla ammissione dei soci effettivi o aspiranti e sulla eventuale nomina dei soci onorari;
- b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- c) attua il programma di massima delle attività, ove deliberato dall'assemblea;
- d) delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi della Camera Civile e propone all'assemblea il bilancio consuntivo annuale.

Il Consiglio Direttivo, per l'esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto anche tra i non soci, il quale avrà la facoltà di costituire una Commissione composta di iscritti, le cui deliberazioni ed attività sono soggette alle direttive del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può altresì delegare ad una Commissione esecutiva, composta di membri del Direttivo stesso, l'attuazione di determinate delibere.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche mediante fax o e-mail, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.11 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci eleggibili al Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni a partire dalla loro proclamazione; nella prima riunione nomina, al proprio interno, un Presidente.

-Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide sui ricorsi dei soci in materia di esclusione di cui all'art. 3, dello Statuto;
- b) decide sui ricorsi dei soci avverso i richiami di cui all'art. 3 dello Statuto;
- c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando all'Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo.
- d) il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui alle lett. a e b del comma che precede va proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione.
- e) esso deve essere depositato, entro il termine anzidetto presso lo studio del Presidente del Collegio dei Probiviri, od ivi recapitato a mezzo posta. In caso

di invio a mezzo posta, il termine si intenderà rispettato laddove il ricorso sia spedito entro il medesimo. A tale fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio di spedizione.

f) il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione viene resa con delibera irrevocabile resa a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri entro i novanta giorni successivi al deposito del ricorso, sottoposti a sospensione feriale secondo quanto previsto per i termini processuali. Laddove il Collegio dei Probiviri deliberi di disporre istruttoria, il termine resta sospeso dalla data della deliberazione sino al termine dei singoli atti istruttori deliberati. La decisione viene comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a /r nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso. In difetto di elezione di domicilio, la decisione viene comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r nello studio del Presidente del Collegio dei Probiviri.

g) il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.

Art. 12 – Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale. Egli inoltre unitamente al tesoriere ha il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari a firma congiunta e disgiunta.

Il Presidente potrà altresì richiudere tutte le autorizzazioni amministrative e giudiziarie necessarie allo svolgimento delle attività dell'associazione; in particolare tutto quanto occorrente alla stampa e diffusione di pubblicazioni di ogni genere per la Camera Civile e per convegni, manifestazioni e dibattiti.

Art. 13 – Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statuari, e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che l'erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate che perseguano la tutela e promozione dei diritti civili.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art. 1 o da quelle ad esse connesse.

Art. 14 – La Camera Civile di Viterbo, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dei presenti del Direttivo, ha sede presso lo Studio del Presidente in carica.

Art. 15 – In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra o altre associazioni forensi senza fini di lucro, da disegnarsi dall'assemblea, salvo diversa destinazione se imposta per legge.

L'eventuale delibera di scioglimento dovrà essere adottata dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi.

Art. 16 - Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Statuto dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione di CONCILIA S.r.l., Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia, al n. 8 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. A tal proposito le parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione così come ivi stabilito prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il Regolamento di procedura, la modulistica e le tabelle delle indennità di mediazione in vigore al momento di attivazione della procedura sono visionabili sul sito internet dell'Organismo all'indirizzo: www.concilia.it

Art. 17 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del libro I titolo II del codice civile, sulle associazioni.